



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

N. 3383

ANNO 2025

RUOLO GENERALE

N. **15315/2024**

REPERTORIO

N. _____

DEPOSITATA IL

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Antonietta De Vito, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nel procedimento di opposizione ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 promosso da:
OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS ed
elettivamente domiciliato in Paullo MI, Via Milano 185 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Ferrari (C.F. FRRFRZ52R06B812K) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti
apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., il quale inoltre dichiara insieme al suo
difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura
a mezzo fax al seguente n. 0290632999, oppure a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: fabrizio.ferrari@lodi.pecavvocati.it;

- RICORRENTE-

CONTRO:

COMUNE DI MILANO (C.F: 01199250158), in persona del Sindaco *pro tempore*, Giuseppe
Sala, rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati del corpo di Polizia Locale, elettivamente
domiciliato in Milano, alla Via Friuli 30, presso Area Procedure Sanzionatorie - Unità
Contenzioso-;

- RESISTENTE-

sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:

Per parte ricorrente:

“Chiede di accogliere il ricorso ed annullamento del verbale opposto e la condanna alle spese
legali, con rimborso delle anticipazioni”.

Per parte resistente:

“Si chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di voler rigettare il ricorso nella misura non inferiore alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per ogni verbale, oltre alle relative spese di accertamento e notificazione. Con condanna di controparte al rimborso delle spese vive sostenute dalla scrivente Pubblica Amministrazione, come da nota spese che si allega”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione oggetto del presente procedimento è relativa al verbale di accertamento e contestazione n. 8462289-3 notificato in data 14/05/2024 dagli agenti della P. L. del Comune di Milano. Con detto verbale veniva contestata la violazione dell'art. 141 comma 3 e 8 C.d.S. in quanto il giorno 20.04.24 *“...conducente indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità ad una intersezione con semaforo in lampeggio, non riuscendo ad arrestare il veicolo in uno spazio di circa 20 metri come dimostrato dalle incisioni lasciate dal monopattino incastrato sotto l'auto.. verbale a seguito di riesame del sinistro stradale”*. L'opponente deduceva l'insussistenza della violazione contestata per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al verbale, tenuto una velocità adeguata, non essendo, peraltro, prevedibile l'imprudenza posta in essere dal conducente del monopattino proveniente dall'opposta direzione che, in violazione delle norme del codice della strada, trasportava altra persona.

Fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Comune di Milano chiedendo la reiezione del ricorso, stante la legittimità e fondatezza della violazione contestata, come dimostrata dall'allegata documentazione.

All'udienza di comparizione del 20.05.2025, i procuratori delle parti illustravano le rispettive argomentazioni; precisate le conclusioni ed effettuata la discussione, questo giudicante si ritirava in camera di consiglio per la redazione del dispositivo.

Ritiene questo Giudice di Pace che parte resistente non abbia fornito prova sufficiente della responsabilità di parte opponente.

Come già indicato *supra*, il comportamento contestato al Sig. Basevi è di non aver tenuto una velocità commisurata *“ad una intersezione con semaforo in lampeggio, non riuscendo ad arrestare il veicolo in uno spazio di circa 20 metri come dimostrato dalle incisioni lasciate dal monopattino incastrato sotto l'auto...”*.

Oggetto della violazione è, pertanto, l'art. 141 comma 3 C.d.S. il quale testualmente recita: *“In particolare il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati dai fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”*.

Ratio dell'art. 141 C.d.S., come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 27501 del 29/12/2009, va ravvisata *“nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada in modo da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose”*.

Come risulta dalla lettura della norma, il comportamento che con essa si intende sanzionare non è la velocità eccessiva, ma la velocità inadeguata per il ricorrere di determinate circostanze, dettagliatamente descritte dalla norma in esame.

Pertanto, ai fini della valutazione della condotta del conducente di un autoveicolo il dato concernente la velocità andrà rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo (Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621, Cass. Civ., n. 721 del 2008).

Precisato, pertanto, quale comportamento viene sanzionato con la norma in esame, va ricordato come spetti alla pubblica amministrazione dimostrare la responsabilità dell'opponente.

Posto, infatti, che l'oggetto dell'opposizione consiste nella stessa pretesa sanzionatoria così che il giudice deve pronunciarsi non già sull'operato della P.A., ma sulla responsabilità dell'opponente, ebbene, quest'ultima va dimostrata in giudizio. Incombe, dunque all'amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.

Orbene, come già detto, si ritiene che il Comune di Milano non abbia adeguatamente assolto il proprio *onus probandi*, non avendo sufficientemente dimostrato che il ricorrente, con la propria condotta di guida, abbia violato il precetto normativo di cui si discute.

Non è stata, infatti, offerta al giudicante la prova degli elementi oggettivi sui quali si è formato il convincimento dell'organo accertatore in merito alla presunta trasgressione del Sig. Basevi e ciò atteso come, per giurisprudenza ormai costante, la valutazione della condotta di guida sia

priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. *"...costituendo il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità* (così, Cass. Civ., Sez. II, n. 13264/2014).

Ora, nel caso di specie, non potendo attribuire al verbale di accertamento relativo all'omessa regolazione della velocità, valore di fede privilegiata *ex se*, si osserva come nel verbale impugnato non vi sia indicazione sufficiente delle circostanze di fatto da cui l'agente ha tratto il proprio giudizio (indicazione ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità- Cass. Civ., n. 2238 del 2008), essendosi l'accertatore limitato ad indicare lo spazio della frenata, peraltro approssimativo, e l'incisione lasciata dal monopattino sotto il veicolo, senza procedere ad ulteriore istruttoria.

Ritenuto, quindi, il verbale sguarnito di elementi sufficienti a supportare la valutazione data dagli agenti, in applicazione dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/2011, si reputa che il ricorso meriti di essere accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato.

La natura, la peculiarità delle argomentazioni svolte ed i motivi di accoglimento del ricorso, costituiscono giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il GIUDICE DI PACE DI MILANO, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in premessa, ogni contraria istanza, domanda disattesa,

- ritenuto non esservi prova sufficiente della responsabilità del ricorrente, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato;
- sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, 20.05.2025

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Antonietta De Vito

